SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 199

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 26 agosto 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Amantea e nomina della commissione straordinaria . . . . Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 21 agosto 2008.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni . . . . Pag. 5

Ministero della salute

DECRETO 29 aprile 2008.

Inclusione della sostanza attiva cloridazon nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2008/41/CE della Commissione . . . . Pag. 8

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 5 agosto 2008.

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa . . . . Pag. 11

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 1° agosto 2008.

Sostituzione di un componente del collegio commissariale della S.p.a. Filatura di Grignasco, in amministrazione straordinaria . . . . Pag. 37

DECRETO 1° agosto 2008.

Nomina del collegio commissariale della S.r.l. Grignasco Knits, in amministrazione straordinaria . . . . Pag. 37

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

PROVVEDIMENTO 8 agosto 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Sondrio. . . . . Pag. 38

Autorità garante della concorrenza e del mercato

DELIBERAZIONE 27 dicembre 2007.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008. Pag. 38

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Comunicato relativo all'adozione del «Regolamento che definisce l'ordinamento e l'organizzazione del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) ed i compiti degli Uffici istituiti nel suo ambito, nonché le procedure per l'accertamento per il rilascio e la revoca del NOS» . . . . . . Pag. 48

Comunicato relativo all'adozione del «Regolamento che definisce l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna» . . . . Pag. 48

Comunicato relativo all'adozione del «Regolamento che definisce l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna» . . . . Pag. 48

Comunicato relativo all'adozione del «Regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)» . . . . Pag. 48

Comunicato relativo all'adozione del «Regolamento che disciplina le funzioni di contabilità finanziaria e patrimoniale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) e dei Servizi di informazione per la sicurezza (AISE e AISi)». Pag. 48

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 201

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 29 luglio 2008.

Assegnazione alle università dei contratti di formazione specialistica per l'ammissione di medici alle scuole di specializzazione, nell'anno accademico 2007/2008, derivanti da finanziamenti regionali e privati.

08A05732

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Amantea e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Amantea (Cosenza), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 27 e 28 maggio 2006, sussistono forme di ingerenza della criminalità organizzata, rilevate dai competenti organi investigativi;

Considerato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione degli organi ed il buon andamento della gestione comunale di Amantea;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Amantea, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° agosto 2008;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Amantea (Cosenza) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Amantea (Cosenza) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott. Giorgio Criscuolo;

dott. Francesco Sperti;

dott. Pietro Tescione.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 4 agosto 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2008
Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 9, foglio n. 155

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Amantea (Cosenza), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 27 e 28 maggio 2006, presenta forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il comune di Amantea, che è situato sulla costa tirrenica della provincia di Cosenza a circa sessanta chilometri dal capoluogo, rappresenta una realtà economica dinamica in cui predominano le attività di tipo commerciale e quelle connesse alla sua vocazione turistica. Tale contesto territoriale è caratterizzato dalla presenza di due consorterie mafiose che operano in situazione di reciproca tolleranza, le cui principali attività sono l'estorsione e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel dicembre scorso, nell'ambito di una operazione di contrasto della criminalità organizzata del basso tirreno coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, venivano emessi provvedimenti di fermo giudiziario che colpivano, tra gli altri, un assessore del comune di Amantea. Nel provvedimento giudiziario, che ricostruisce l'intreccio di interessi costituito da associazioni criminali, politici locali, aziende e funzionari pubblici, si ipotizza che l'assessore comunale sottoposto a fermo giudiziario rappresentasse il politico di riferimento di una locale organizzazione criminale dal 2004 al 2007, in quanto, «eletto alla carica di consigliere comunale con i voti procacciati dal clan, ha favorito il sodalizio nell'acquisizione di appalti e servizi pubblici». Il predetto amministratore rivestiva la medesima carica esecutiva nel corso della precedente amministrazione.

Nella stessa operazione risultavano raggiunti da informazione di garanzia l'ex sindaco in carica dal 2004 al 2006, e al momento consigliere regionale, nonché il dirigente dell'ufficio tecnico comunale, successivamente arrestati con ordinanza del 19 marzo 2008.

La compromissione della libera determinazione degli organi elettivi e del buon andamento della civica amministrazione, fortemente ipotizzata dall'autorità giudiziaria, ha indotto il prefetto di Cosenza a disporre, con provvedimento del 18 gennaio 2008, su specifica delega, la costituzione di una commissione ispettiva per gli accertamenti di rito presso il comune di Amantea, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, così come integrato dalla legge 15 novembre 1988, n. 486.

In esito all'attività ispettiva, la commissione di accesso ha rassegnato, in data 26 maggio 2008, la relazione conclusiva che si sofferma in particolare: sulle connessioni tra l'ex sindaco, l'assessore raggiunto dal provvedimento di custodia cautelare e l'attuale amministrazione; sull'attualità dei rapporti tra l'amministrazione in carica e la criminalità organizzata; sulla confusione di ruoli nell'ambito dell'attività di indirizzo e di quella di gestione a vantaggio di un disegno finalizzato a perseguire e raggiungere scopi illeciti.

Nella relazione ispettiva viene delineata una netta linea di continuità tra l'attuale amministrazione e quella precedente guidata dal politico poi eletto consigliere regionale, identificabile principalmente nel sistema relazionale facente capo all'assessore comunale arrestato, portatore di consenso elettorale decisivo in occasione delle due elezioni amministrative del 2004 e del 2006.

Particolare rilievo assume quanto riferito da un componente del consiglio comunale nel corso delle audizioni svolte dalla commissione di accesso in merito alla fase di composizione della lista dei candidati collegata al sindaco in carica. In tale occasione alcuni candidati avrebbero voluto dare un segno di discontinuità con il passato, non inserendo in lista soggetti appartenenti alla maggioranza uscente, tra i quali significativo risalto assumeva l'assessore sopraindicato. Tale auspicio si era piegato, però, di fronte alla volontà della maggioranza e nella consapevolezza che la fuoriuscita dalla lista di quel candidato avrebbe — come dichiarato dallo stesso sindaco in carica nel corso della sua audizione — determinato una sconfitta sicura. Il calcolo elettoralistico da parte del sindaco aveva prevalso, quindi, su ogni remora, con ciò determinando l'accettazione del rischio dei legami esterni di quel candidato che, in base agli esiti investigativi, aveva assunto una posizione di assoluto rilievo nei rapporti con il capo clan locale, con il quale procedeva alla sistematica programmazione delle attività illecite da realizzare, rendendosi interprete della volontà della consorteria mafiosa nell'adozione delle delibere comunali.

Altrettanto significativo è il clima di intimidazione nel quale si è svolta la campagna elettorale del 2006, che ebbe quale episodio culminante il danneggiamento per colpi di arma da fuoco di due esercizi commerciali, i cui titolari avevano espresso solidarietà politica ad un candidato in competizione con l'attuale sindaco.

Ulteriore decisivo anello di congiunzione tra le amministrazioni succedutesi negli ultimi anni lo si individua nella figura del dirigente responsabile dell'ufficio tecnico comunale, per il quale il 27 giugno 2008 è intervenuta la richiesta di rinvio a giudizio per concorso esterno nell'associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione e truffa aggravata. La gestione dell'ufficio tecnico comunale, la cui composizione è rimasta inalterata al mutare delle compagini politiche dell'ente, risulta fortemente compromessa per le pressioni ed i condizionamenti della criminalità organizzata.

Emblematica, al riguardo, è la vicenda della gestione del locale porto turistico.

Le procedure di affidamento della struttura portuale rappresentano il coronamento di una azione impositiva del clan nei confronti del vertice dell'amministrazione comunale, tesa ad avere l'assoluta ed incontrastata disponibilità del bene pubblico. Ciò si è realizzato attraverso l'opera del citato dirigente dell'ufficio tecnico che, sostenuta dal sindaco pro-tempore, ha consentito la stipula del contratto per la gestione della struttura, sin dal 2003 e per i successivi quattro anni, con una ditta controllata da un locale sodalizio criminale, senza mai acquisire la certificazione antimafia, se non dopo i riferiti fermi giudiziari.

Peraltro, solo nel gennaio 2007, dopo l'acquisizione degli atti relativi al procedimento di affidamento in gestione da parte di organi investigativi, il responsabile dell'ufficio tecnico pone in essere un tentativo di dare una veste giuridicamente corretta alla vicenda chiedendo direttive riservate al sindaco. Quest'ultimo, dopo una prima risoluta determinazione diretta ad avviare con urgenza il procedimento di annullamento in autotutela dell'affidamento in gestione, converte tale orientamento, unitamente alla giunta municipale, in una richiesta di un parere *pro-veritate* sulla vicenda. A tal riguardo, sintomatico dello stato di penetrante condizionamento della struttura politico-amministrativa è la circostanza che il tutto avvenga come esattamente programmato dal predetto assessore ed il locale capo clan, con ciò evidenziandosi la debolezza del sindaco nel suo ruolo di garante della legalità e della capacità dei poteri criminali di impadronirsi della funzione decisionale degli organi elettivi del comune di Amantea.

Gli accertamenti posti in essere dalla commissione di accesso hanno, quindi, evidenziato, inequivocabilmente, convergenti elementi sintomatici della tendenza a soddisfare gli interessi dei gruppi affaristici legati alla criminalità organizzata da parte degli organi elettivi dell'ente, oltre che dell'apparato burocratico.

Sulla base di tali elementi, il Prefetto di Cosenza, con relazione del 3 giugno 2008, ha proposto l'applicazione della misura straordinaria prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di evitare che sia ulteriormente compromessa la libera determinazione degli organi elettivi, che, allo stato, pregiudica il buon andamento dell'amministrazione, asservita ad interessi e ad ambienti criminali.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni indicate per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si formula rituale proposta per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Amantea (Cosenza).

Roma, 31 luglio 2008

Il Ministro dell'interno: MARONI

08A06075

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 agosto 2008.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 agosto 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 67.473 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 29 agosto 2008, l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 182 giorni con scadenza 27 febbraio 2009 fino al limite massimo in valore nominale di 9.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 14 e 15 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 16 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 26 agosto 2008. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2009.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Ultimate le operazioni di assegnazione dei BOT con durata semestrale, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al prezzo minimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 agosto 2008.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al prezzo medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un prezzo diverso vengono aggiudicate al descritto prezzo medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale

assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti dovessero presentare» richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato nessuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 16.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 agosto 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A06147

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 aprile 2008.

Inclusione della sostanza attiva cloridazon nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2008/41/CE della Commissione.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;

Visto i regolamenti della Commissione n. 451/2000 e n. 1490/2002 che fissano le disposizioni per l'attuazione della terza fase del programma di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, e stabiliscono l'elenco delle sostanze attive in cui figura anche la sostanza attiva cloridazon, da valutare al fine della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva;

Visto che i suddetti regolamenti hanno designato la Germania quale Stato membro relatore della sostanza attiva cloridazon;

Considerato che la relazione di valutazione della sostanza attiva cloridazon è stata esaminata dagli Stati Membri e successivamente dalla Commissione nell'ambito del Comitato Permanente per la Catena Alimentare sotto forma di rapporto di riesame;

Considerato che sulla base dei citati rapporti di riesame è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva cloridazon, soddisfano in linea di massima le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nei rapporti di riesame della Commissione;

Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva 2008/41/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva cloridazon nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2008/41/CE si deve tenere conto delle limitazioni e delle prescrizioni riportate per la sostanza attiva cloridazon nei relativi rapporti di riesame, messi a disposizione degli interessati, secondo i tempi e le modalità riportati nelle parti A e B dell'allegato al presente decreto;

Considerato che la valutazione e l'autorizzazione o la ri-registrazione dei prodotti fitosanitari, contenenti tale sostanza attiva, deve tener conto anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che stabilisce norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento;

Considerato inoltre che la valutazione e l'autorizzazione o la ri-registrazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva cloridazon deve essere effettuata in conformità dei principi uniformi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva cloridazon è iscritta, fino al 31 dicembre 2018, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 30 giugno 2009, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva cloridazon verificando in particolare che:

a) i prodotti fitosanitari in questione rispettino le limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto,

b) i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva cloridazon posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva cloridazon, presentano al Ministero della salute, entro il 31 dicembre 2008:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 o in alternativa l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto;

b) la proposta di etichetta adeguata a quanto stabilito nella parte A dell'allegato al presente decreto.

In entrambi i casi previsti i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari devono indicare il produttore e lo stabilimento di produzione della sostanza attiva tecnica utilizzata nei tempi stabiliti, per permettere al Ministero della salute di procedere con le verifiche previste dalle procedure comunitarie.

3. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva cloridazon per le quali le imprese interessate non avranno ottemperato, entro il 31 dicembre 2008, agli adempimenti di cui al comma 2 si intendono revocate automaticamente a decorrere dal 1° gennaio 2009; il Ministero della salute provvederà a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

4. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui al comma 1, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° luglio 2009; il Ministero della salute provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 3.

1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente la sostanza attiva cloridazon come unica sostanza attiva o associata ad altre sostanze attive, iscritte entro il 31 dicembre 2008 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto.

2. A tal fine, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 31 dicembre 2010. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 31 dicembre 2012 a conclusione della valutazione effettuata secondo i principi uniformi e dando applicazione alle disposizioni specifiche della parte B dell'allegato al presente decreto.

3. I prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva cloridazon associazione con altre sostanze attive che saranno inserite nell'allegato I della direttiva successivamente al 31 dicembre 2008, saranno valutati secondo le modalità indicate nelle emanande direttive di inclusione.

4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, per le quali le imprese interessate non avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2 entro il 31 dicembre 2010, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° gennaio 2011; il Ministero della salute provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

5. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° gennaio 2013; il Ministero della salute provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 4.

1. Il rapporto di riesame, è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 5.

1. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3 del presente decreto è consentita fino al 31 dicembre 2009.

2. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2 comma 4 del presente decreto è consentita fino al 30 giugno 2010.

3. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 4 del presente decreto, è consentita fino al 31 dicembre 2011.

4. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 5 del presente decreto, è consentita fino al 31 dicembre 2013.

5. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva cloridazon sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca o delle modifiche di etichettatura approvate in conformità con le nuove condizioni d'impiego fissate per la sostanza attiva cloridazon a seguito della sua iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e nel rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 29 aprile 2008

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 308

ALLEGATO

Voci da aggiungere alla fine della tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CE

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
191	Cloridazon N. CAS 1698-60-8 N. CIPAC 111	5-amino-4-chloro-2-phenylpyridazin-3(2H)-one	920 g/kg L'impurità derivante dal processo di produzione 4-amino-5-cloro-isomero può costituire un problema tossicologico e non può superare il livello massimo di 60 g/kg.	1° gennaio 2009	31 dicembre 2018	PARTE A Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida con un livello massimo di 2.6 Kg/ha ogni tre anni sullo stesso campo. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si terrà conto delle conclusioni della relazione di riesame sul cloridazon, in particolare delle appendici I e II, adottate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 dicembre 2007. In questa valutazione complessiva gli Stati membri presteranno particolare attenzione: — alla sicurezza dell'operatore e a garantire che le condizioni d'uso impongano l'impiego di adeguate attrezzature protettive personali. — alla protezione degli organismi acquatici. — alla possibile contaminazione delle acque freatiche quando la sostanza attiva viene applicata in regioni con terreno vulnerabile, nonché alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi e programmi di monitoraggio vanno introdotti nelle zone vulnerabili, ove necessario, per verificare la potenziale contaminazione delle acque sotterranee da metaboliti B e B1. Per la valutazione e l'autorizzazione o la ri-registrazione dei prodotti fitosanitari si deve tener conto anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 che stabilisce norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nei relativi rapporti di riesame.

08A06082

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 5 agosto 2008.

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la decisione della Commissione europea del 23 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 125 del 15 maggio 2007, sull'imposizione di oneri di servizio pubblico su talune rotte in provenienza e a destinazione della Sardegna, ai sensi dell'art. 4 del regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie;

Visto il regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, concernente le disposizioni sull'accesso dei vettori aerei della comunità alle rotte intracomunitarie ed in particolare l'art. 4;

Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione, oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la competenza di disporre con proprio decreto, in conformità alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/1992 e alle conclusioni della Conferenza di servizi prevista dal comma 2 dello stesso articolo, l'imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali;

Visto il decreto ministeriale n. 117/T del 1° agosto 2007 che abroga, a decorrere dal 26 ottobre 2008, i decreti ministeriali n. 35 del 29 dicembre 2005 e n. 6 del 23 febbraio 2006 relativi all'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma e viceversa, Alghero- Milano e vv Cagliari- Roma e vv., Cagliari-Milano e vv., Olbia-Roma e vv., Olbia-Milano e viceversa;

Vista la delega conferita con nota n. 0016429 del 16 ottobre 2007 dal Ministro dei trasporti *illo tempore* al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi del comma 3 dell'art. 36 della legge n. 144 del 17 maggio 1999, ad indire e presiedere una conferenza di servizi, con il compito di modificare l'assetto della continuità territoriale della regione Sardegna, alla luce della decisione della Commissione europea del 23 aprile 2007;

Viste le risultanze della Conferenza di servizi sopra detta che si è tenuta nei giorni 6 marzo 2008, 11 e 13 marzo 2008, 20 marzo 2008, 7 maggio 2008, 20 maggio 2008 e 2 luglio 2008;

Vista la nota ministeriale n. 003829 del 31 luglio 2008 con la quale viene comunicata alla Commissione europea l'intenzione del Governo italiano di imporre nuovi oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa;

Vista la nota informativa n. 003822 del 31 luglio 2008 con la quale, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera *a)* del regolamento CEE n. 2408/1992, viene comunicato ai vettori Air One, Meridiana e Alitalia che è stata avviata la procedura per l'imposizione di nuovi oneri di servizio pubblico;

Vista la nota informativa n. 003817 del 31 luglio 2008 con la quale si invitano IBAR e Assaereo a divulgare presso i propri associati i contenuti dell'imposizione;

Considerata la necessità di continuare a garantire la continuità territoriale tra la Sardegna e gli scali di Roma Fiumicino e Milano Linate attraverso la sola imposizione di oneri di servizio pubblico senza esclusiva e senza oneri finanziari a carico dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di assicurare la continuità territoriale della Sardegna, i servizi aerei di linea relativi alle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia- Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa, sono sottoposti ad oneri di servizio pubblico secondo le modalità indicate nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I suddetti oneri diventano obbligatori a decorrere dal 27 ottobre 2008.

Art. 3.

I vettori che intendono accettare gli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, devono presentare, per ogni singola rotta, formale accettazione dell'intero operativo, così come indicato nell'allegato al presente decreto, con le modalità specificate nell'allegato medesimo.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2008

Il Ministro: MATTEOLI

ALLEGATO

A norma delle disposizioni dell'art. 4 , paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della comunità alle rotte aeree intracomunitarie, il governo italiano , conformemente alla proposta formulata dalla Regione Autonoma della Sardegna, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea su alcune rotte fra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali.

1. ROTTE ONERATE E DISCIPLINA GENERALE DEGLI ONERI DI SERVIZIO

1.1. - Le rotte interessate dall'imposizione degli oneri di servizio pubblico sono le seguenti:

Alghero – Roma Fiumicino e viceversa
Alghero – Milano Linate e viceversa
Cagliari – Roma Fiumicino e viceversa
Cagliari – Milano Linate e viceversa
Olbia – Roma Fiumicino e viceversa
Olbia – Milano Linate e viceversa

1.2. - Conformemente all'art. 9 del Regolamento CEE n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, come modificato dal Regolamento CE n. 793/2004, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità, compatibilmente con l'assetto generale vigente, gli organi competenti possono riservare negli aeroporti di Fiumicino e Linate le bande orarie necessarie per l'esecuzione del numero di voli minimi previsti nei presenti oneri.

1.3. – Ciascun vettore che intenda operare sulle rotte onerate deve accettare interamente ed integralmente gli oneri di servizio pubblico su ciascuna singola rotta e deve effettuare il servizio per 12 mesi consecutivi.

1.4. - Ciascun vettore che accetta gli oneri di servizio pubblico deve fornire una cauzione di esercizio volta a garantire la corretta esecuzione e la prosecuzione del servizio per il periodo minimo di cui al punto precedente. La cauzione dovrà ammontare ad almeno il 10% del fatturato complessivo annuo stimato, relativo ai servizi aerei programmati sulla rotta in questione. La cauzione è costituita da fideiussione bancaria a prima richiesta emessa da primario istituto di credito individuato secondo i parametri IATA. Detta cauzione è prestata a favore dell'ENAC - Ente Nazionale dell'Aviazione Civile che ne potrà incamerare parti a titolo di sanzione per il mancato rispetto da parte del vettore delle condizioni degli oneri di servizio pubblico accettati.

1.5. - L'ENAC verifica l'adeguatezza della struttura dei vettori accettanti ed il possesso dei requisiti minimi di accesso al servizio di cui al successivo punto 1.7, ai fini del soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione di oneri di servizio pubblico. All'esito della verifica, acquisito anche il parere della Regione Autonoma della Sardegna, i vettori ritenuti idonei ad effettuare i servizi onerati sono ammessi dall'ENAC al traffico sulle rotte onerate.

1.6. - In caso di accettazione degli oneri di servizio pubblico sulla medesima rotta da parte di più vettori, questi potranno ridurre il numero di frequenze purchè complessivamente l'insieme dei voli operati e la loro collocazione oraria rispettino quanto previsto nei presenti oneri. L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, sentita la Regione Autonoma della Sardegna, verifica che l'insieme dei programmi operativi dei vettori accettanti rispetti i requisiti minimi di servizio individuati negli oneri. Il numero, le frequenze e gli orari dei servizi minimi da effettuare in base ai presenti oneri si articolano sulla base degli slots riservati allo scopo, precedentemente utilizzati sulla medesima tratta dai vettori accettanti gli oneri. I vettori aerei che accettano gli oneri possono prestare servizi sulle rotte interessate al di là delle esigenze minime, per quanto riguarda le frequenze e le capacità previste dagli OSP.

1.7. - Per l'accettazione dell'onere di servizio su ciascuna delle rotte di cui al punto 1.1. ciascun vettore accettante deve:

a) essere vettore aereo comunitario in possesso della prescritta licenza ai sensi del regolamento CEE n. 2407/92;

b) dimostrare di possedere dimensione e solidità finanziaria adeguata e proporzionata per garantire il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione di oneri di servizio pubblico, con un fatturato consolidato relativo al traffico aereo nell'anno precedente l'imposizione dei presenti oneri almeno doppio rispetto a quello complessivo della rotta accettata, o una capitalizzazione equivalente;

c) dimostrare di possedere la disponibilità, in proprietà o in locazione garantita per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero adeguato di aeromobili pari al numero dei primi voli del mattino in uscita dalla Sardegna (più un mezzo di riserva) così come previsti dall'imposizione di oneri, ed in generale di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacità necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri;

d) impiegare sulle rotte indicate personale che parli correntemente e correttamente l'italiano;

e) distribuire e vendere i biglietti secondo gli standard IATA con almeno uno dei principali CRS, via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete agenziale;

f) accettare il pagamento tramite POS e almeno tre diverse carte di credito e non prevedere alcun onere aggiuntivo o commissione per la vendita dei biglietti via internet;

g) autocertificare di aver conseguito nel periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2007, un coefficiente di regolarità complessivo pari almeno al 98% ed un coefficiente di puntualità complessivo (sulla base delle convenzioni statistiche IATA) di almeno l'80% entro i 15 minuti;

h) fornire la cauzione di esercizio di cui al precedente punto 1.4 secondo le modalità prescritte;

i) esplicitare la griglia tariffaria delle tariffe "libere" che intendono applicare alle categorie di passeggeri non agevolate;

j) attestare l'adesione ai fondi previdenziali a assistenziali di categoria,

k) impegnarsi a versare gli oneri previdenziali e assistenziali presso Enti dello Stato membro che ha istituito gli oneri (Italia).

1.8. - Al fine di garantire l'obiettivo della continuità, affidabilità, puntualità e sicurezza del servizio, i vettori che intendono accettare gli oneri di servizio dovranno fornire all'ENAC idonea documentazione (in lingua italiana o inglese) attestante il possesso dei requisiti di cui sopra, nonché delle risorse organizzative, tecniche e finanziarie da destinare al servizio.

1.9. - I vettori accettanti i presenti oneri di servizio pubblico si impegnano ad osservare ed applicare le disposizioni normative interne, internazionali e comunitarie in tema di protezione del passeggero, nelle ipotesi di danni fisici alla persona, overbooking, ritardo, cancellazione dei voli, perdita, ritardo e danneggiamento del bagaglio; si impegnano altresì ad applicare le regole comunitarie del Regolamento CE n. 261/2004, in materia di overbooking cancellazione del volo e ritardo, ed a garantire puntualmente i diritti dei passeggeri barellati, disabili ed a ridotta mobilità. Con l'accettazione degli oneri di servizio i vettori si impegnano ad uniformare i propri comportamenti nei confronti dell'utenza ai principi contenuti nella Carta dei diritti del passeggero.

1.10. – Il vettore che accetta gli oneri di servizio pubblico si obbliga a garantire ai passeggeri in uscita dalla Sardegna prenotati su voli in prosecuzione da Fiumicino e da Linate, anche se operati da altri vettori, l'avvio del bagaglio verso la destinazione finale.

2. ARTICOLAZIONE DEGLI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO

2.1. - In termini di numero di frequenze minime, di orari e di capacità offerta gli oneri di servizio pubblico sono i seguenti:

2.1.1 - SULLA ROTTA **ALGHERO – ROMA FIUMICINO**

a) Frequenze minime giornaliere

AHO-FCO:

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Lunedì	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	3	3
Martedì	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3
Mercoledì	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3
Giovedì	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3
Venerdì	3	3	3	4	4	5	5	5	4	3	3	3
Sabato	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3
Domenica	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3

FCO-AHO:

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Lunedì	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	3	3
Martedì	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3
Mercoledì	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3
Giovedì	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3
Venerdì	3	3	3	4	4	5	5	5	4	3	3	3
Sabato	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3
Domenica	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3

Il vettore che accetta gli oneri di servizio è obbligato a predisporre l'operativo definitivo annuale dei voli, articolato per periodi e giorni della settimana. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovrà essere depositato almeno 60 giorni prima dell'inizio della stagione aeronautica in cui si intende cominciare ad operare, presso l'ENAC e presso la Regione Autonoma della Sardegna. In fase di prima applicazione il termine di cui sopra è ridotto ai 20 giorni precedenti l'inizio della stagione aeronautica invernale 2008. Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio.

b) Orari:

sulla rotta dovranno essere garantiti i seguenti orari per ciascuna delle frequenze giornaliere richieste

AHO-FCO:

3 voli	4 voli	5 voli
7.00/7.30	7.00/7.30	7.00/7.30
13.00/13.30	11.30/12.00	11.30/12.00
19.30/20.00	15.00/15.30	15.00/15.30
	19.30/20.00	18.00/18.30
		19.30/20.00

FCO-AHO:

3 voli	4 voli	5 voli
9.00/9.30	9.00/9.30	9.00/9.30
15.00/15.30	13.30/14.00	13.30/14.00
21.00/21.30	18.00/18.30	17.00/17.30
	21.00/21.30	19.30/20.00
		21.00/21.30

Il primo volo del mattino in partenza da Alghero non potrà essere schedulato prima delle ore 7,00.

c) Capacità offerta

La capacità giornaliera minima deve essere garantita almeno secondo le indicazioni del seguente schema

AHO-FCO:

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Lunedì	400	410	450	480	530	560	650	560	600	470	520	420
Martedì	380	390	400	430	450	490	540	450	520	440	430	400
Mercoledì	400	400	430	440	460	490	500	340	550	490	470	410
Giovedì	410	440	450	460	470	550	530	470	540	510	480	470
Venerdì	460	500	520	520	520	520	530	480	660	550	460	460
Sabato	380	380	380	440	450	510	630	720	650	480	390	380
Domenica	370	370	390	390	490	500	730	690	790	500	490	400

FCO-AHO:

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Lunedì	400	420	450	450	490	500	490	410	500	530	500	420
Martedì	410	410	440	460	480	550	450	400	560	480	430	400
Mercoledì	420	420	440	450	470	510	460	380	550	510	360	410
Giovedì	400	430	450	480	480	700	600	400	570	470	440	440
Venerdì	450	460	480	510	540	720	820	600	630	450	420	450
Sabato	430	430	430	510	460	650	680	740	500	490	500	400
Domenica	400	420	420	420	450	450	560	470	600	470	450	400

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento complessivo giornaliero dei voli previsti superi la misura dell'80%, al vettore che ha accettato gli oneri di servizio pubblico sulla rotta è consentito, previa autorizzazione dell'ENAC, incrementare l'offerta introducendo voli supplementari o utilizzando aeromobili di capienza superiore, fino al soddisfacimento della domanda, senza alcun onere per l'Amministrazione.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento complessivo giornaliero dei voli previsti sia inferiore alla misura del 50%, il vettore che ha accettato gli oneri di servizio pubblico sulla rotta potrà richiedere di essere autorizzato dall'ENAC, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna, ad esercitare il traffico con aeromobili di capienza inferiore, senza diminuire il numero delle frequenze.

Nel periodo natalizio e pasquale le frequenze sono così incrementate:
+ 1 volo A/R a partire dal 20/12 e fino al 08/01
+ 1 volo A/R a partire dal martedì precedente la Pasqua e fino al mercoledì successivo.
In occasione delle festività del 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile e 1° maggio, le frequenze si intendono incrementate come nel periodo natalizio e pasquale

2.1.2 - SULLA ROTTA ALGHERO – MILANO LINATE

a) Frequenze minime giornaliere

AHO-LIN:

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Lunedi	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2
Martedi	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2
Mercoledì	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2
Giovedi	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2
Venerdì	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2
Sabato	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2
Domenica	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2

LIN-AHO:

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Lunedì	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2
Martedì	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2
Mercoledì	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2
Giovedì	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2
Venerdì	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2
Sabato	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2
Domenica	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2

Il vettore che accetta gli oneri di servizio è obbligato a predisporre l'operativo definitivo annuale dei voli, articolato per periodi e giorni della settimana. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovrà essere depositato almeno 60 giorni prima dell'inizio della stagione aeronautica in cui si intende cominciare ad operare, presso l'ENAC e presso la Regione Autonoma della Sardegna. In fase di prima applicazione il termine di cui sopra è ridotto ai 20 giorni precedenti l'inizio della stagione aeronautica invernale 2008. Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio.

b) Orari:

sulla rotta dovranno essere garantiti i seguenti orari per ciascuna delle frequenze giornaliere richieste

AHO-LIN:

2 voli	3 voli
7.00/7.30	7.00/7.30
19.30/20.00	13.00/13.30
	19.30/20.00

LIN-AHO:

2 voli	3 voli
9.00/9.30	9.00/9.30
21.00/21.30	15.00/15.30
	21.00/21.30

Il primo volo del mattino in partenza da Alghero non potrà essere schedulato prima delle ore 7,00.

c) Capacità offerta

La capacità giornaliera minima deve essere garantita almeno secondo le indicazioni del seguente schema

AHO-LIN:

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Lunedì	320	330	350	350	350	350	350	500	360	290	330	310
Martedì	320	350	350	350	350	360	360	370	270	310	240	240
Mercoledì	280	290	300	320	330	410	430	390	330	370	330	260
Giovedì	270	280	280	350	430	530	500	430	400	340	400	280
Venerdì	360	370	390	500	510	550	600	610	550	450	310	360
Sabato	280	320	350	400	430	570	700	720	390	400	300	300
Domenica	300	300	300	380	420	430	500	580	470	370	340	310

LIN-AHO:

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Lunedì	370	370	370	370	460	470	570	610	490	390	390	310
Martedì	300	300	300	350	390	350	320	390	360	320	300	240
Mercoledì	290	300	300	390	420	340	380	390	420	350	320	260
Giovedì	310	330	330	350	300	400	290	440	350	370	340	280
Venerdì	360	360	390	400	410	420	380	510	400	410	300	360
Sabato	350	350	350	370	350	460	510	620	580	400	260	300
Domenica	400	400	410	410	410	410	620	590	700	440	360	310

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento complessivo giornaliero dei voli previsti superi la misura dell'80%, al vettore che ha accettato gli oneri di servizio pubblico sulla rotta è consentito, previa autorizzazione dell'ENAC, incrementare l'offerta introducendo voli supplementari o utilizzando aeromobili di capienza superiore, fino al soddisfacimento della domanda, senza alcun onere per l'Amministrazione.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento complessivo giornaliero dei voli previsti sia inferiore alla misura del 50%, il vettore che ha accettato gli oneri di servizio pubblico sulla rotta potrà richiedere di essere autorizzato dall'ENAC, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna, ad esercitare il traffico con aeromobili di capienza inferiore, senza diminuire il numero delle frequenze.

Nel periodo natalizio e pasquale le frequenze sono così incrementate:

+ 1 volo A/R a partire dal 20/12 e fino al 08/01

+ 1 volo A/R a partire dal martedì precedente la Pasqua e fino al mercoledì successivo.

In occasione delle festività del 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile e 1° maggio, le frequenze si intendono incrementate come nel periodo natalizio e pasquale

2.1.3 - SULLA ROTTA CAGLIARI – ROMA FIUMICINO

a) Frequenze minime giornaliere

CAG-FCO:

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Lunedì	10	10	11	11	11	12	13	13	12	11	10	10
Martedì	10	10	11	11	11	12	13	13	12	11	10	10
Mercoledì	10	10	11	11	11	12	13	13	12	11	10	10
Giovedì	10	10	11	11	12	12	13	13	12	11	10	10
Venerdì	11	11	12	12	13	13	14	13	13	12	11	11
Sabato	10	10	11	11	11	12	13	14	12	11	10	10
Domenica	10	10	11	11	12	12	13	13	13	11	10	10

FCO-CAG:

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Lunedì	10	10	11	11	11	13	13	12	12	12	11	10
Martedì	10	10	11	11	11	12	12	11	12	11	10	10
Mercoledì	10	10	11	11	11	12	12	11	12	11	10	10
Giovedì	10	10	11	11	12	13	13	11	13	11	10	10
Venerdì	10	10	11	12	13	13	13	13	14	12	10	10
Sabato	10	10	11	11	11	12	13	14	12	11	10	11
Domenica	10	10	11	11	12	12	12	13	12	11	10	11

Il vettore che accetta gli oneri di servizio è obbligato a predisporre l'operativo definitivo annuale dei voli, articolato per periodi e giorni della settimana. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovrà essere depositato almeno 60 giorni prima dell'inizio della stagione aeronautica in cui si intende cominciare ad operare, presso l'ENAC e presso la Regione Autonoma della Sardegna. In fase di prima applicazione il termine di cui sopra è ridotto ai 20 giorni precedenti l'inizio della stagione aeronautica invernale 2008. Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio.

b) Orari:

Dovranno essere garantiti i seguenti orari per ciascuna delle frequenze giornaliere richieste

CAG-FCO:

10 voli	11 voli	12 voli	13 voli	14 voli
6.30	6.30	6.30	6.30	6.30
7.00/7.30	7.00/7.30	7.00/7.30	7.00/7.30	7.00/7.30
7.30/8.00	7.30/8.00	7.30/8.00	7.30/8.00	7.30/8.00
9.00/9.30	8.15/8.45	8.15/8.45	8.15/8.45	8.15/8.45
12.00/12.30	9.00/9.30	9.00/9.30	9.00/9.30	9.00/9.30
14.30/15.00	12.00/12.30	12.00/12.30	12.00/12.30	12.00/12.30
16.00/16.30	14.00/14.30	13.00/13.30	13.00/13.30	13.00/13.30
18.00/18.30	15.00/15.30	14.00/14.30	14.00/14.30	14.00/14.30
19.30/20.00	16.00/16.30	15.00/15.30	15.00/15.30	15.00/15.30
20.30/21.00	18.00/18.30	16.00/16.30	16.00/16.30	16.00/16.30
	20.30/21.00	18.00/18.30	17.00/17.30	17.00/17.30
		20.30/21.00	18.00/18.30	18.00/18.30
			20.30/21.00	20.30/21.00
				21.30/22.00

FCO-CAG:

10 voli	11 voli	12 voli	13 voli	14 voli
8.30/9.00	8.30/9.00	8.30/9.00	8.30/9.00	8.30/9.00
9.45/10.15	9.45/10.15	9.45/10.15	9.45/10.15	9.45/10.15
13.00/13.30	12.00/12.30	12.00/12.30	12.00/12.30	11.30/12.00
15.30/16.00	14.00/14.30	14.00/14.30	14.00/14.30	13.00/13.30
16.30/17.00	15.30/16.00	15.30/16.00	15.30/16.00	14.30/15.00
17.30/18.00	16.30/17.00	16.30/17.00	16.30/17.00	15.30/16.00
18.30/19.00	17.30/18.00	17.30/18.00	17.30/18.00	16.30/17.00
19.30/20.00	18.30/19.00	18.30/19.00	18.30/19.00	17.30/18.00
20.30/21.00	19.30/20.00	19.30/20.00	19.30/20.00	18.30/19.00
21.30/22.00	20.30/21.00	20.30/21.00	20.00/20.30	19.30/20.00
	21.30/22.00	21.30/22.00	20.30/21.00	20.00/20.30
		22.00/22.30	21.30/22.00	20.30/21.00
			22.00/22.30	21.30/22.00
				22.00/22.30

Il primo volo del mattino in partenza da Cagliari non potrà essere schedulato prima delle ore 6,30.

c) Capacità offerta

La capacità giornaliera minima deve essere garantita almeno secondo le indicazioni del seguente schema

CAG-FCO:

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Lunedì	1350	1350	1400	1580	1600	1710	2040	1840	1890	1680	1490	1270
Martedì	1180	1180	1200	1300	1400	1570	1550	1190	1460	1330	1280	1050
Mercoledì	1260	1350	1540	1550	1590	1740	1650	1270	1740	1630	1370	1300
Giovedì	1320	1420	1510	1580	1620	1780	1670	1390	1680	1720	1480	1400
Venerdì	1440	1650	1780	1730	1950	2160	1820	1550	2090	1950	1480	1450
Sabato	960	1070	1270	1300	1610	1580	1720	2110	1690	1580	1050	1000
Domenica	1180	1240	1300	1430	1680	1480	1800	1870	2110	1660	1380	1350

FCO-CAG:

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Lunedì	1300	1360	1540	1550	1780	1880	1730	1410	1710	1640	1650	1230
Martedì	1210	1220	1280	1310	1390	1570	1440	1180	1600	1430	1350	1100
Mercoledì	1290	1300	1470	1590	1700	1770	1620	1140	1560	1560	1250	1200
Giovedì	1240	1290	1460	1600	1770	2110	1740	1290	1690	1660	1400	1250
Venerdì	1280	1470	1510	1650	1670	2040	2040	1670	1820	1740	1250	1350
Sabato	1160	1150	1370	1450	1480	1640	1950	2220	1520	1400	1180	1100
Domenica	1400	1330	1450	1600	1810	1570	1750	1750	1780	1540	1510	1400

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento complessivo giornaliero dei voli previsti superi la misura dell'80%, al vettore che ha accettato gli oneri di servizio pubblico sulla rotta è consentito, previa autorizzazione dell'ENAC, incrementare l'offerta introducendo voli supplementari o utilizzando aeromobili di capienza superiore, fino al soddisfacimento della domanda, senza alcun onere per l'Amministrazione.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento complessivo giornaliero dei voli previsti sia inferiore alla misura del 50%, il vettore che ha accettato gli oneri di servizio pubblico sulla rotta potrà richiedere di essere autorizzato dall'ENAC, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna, ad esercitare il traffico con aeromobili di capienza inferiore, senza diminuire il numero delle frequenze.

Nel periodo natalizio e pasquale le frequenze sono così incrementate:

+ 3 voli A/R. a partire dal 20/12 e fino al 08/01

+ 3 voli A/R a partire dal martedì precedente la Pasqua e fino al mercoledì successivo.

In occasione delle festività del 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile e 1° maggio, le frequenze si intendono incrementate come nel periodo natalizio e pasquale

2.1.4 - SULLA ROTTA CAGLIARI – MILANO LINATE

a) Frequenze minime giornaliere

CAG-LIN:

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Lunedì	5	5	6	6	7	8	8	8	8	7	6	5
Martedì	5	5	6	6	7	8	8	8	8	7	6	5
Mercoledì	5	5	6	6	7	8	8	8	8	7	6	5
Giovedì	5	5	6	6	7	8	8	8	8	7	6	5
Venerdì	6	6	6	6	7	9	9	9	9	8	7	6
Sabato	5	6	6	6	7	9	9	9	9	7	6	5
Domenica	6	6	6	6	7	9	9	9	9	7	6	6

LIN-CAG:

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Lunedì	5	5	6	6	7	8	8	8	8	7	6	5
Martedì	5	5	6	6	7	8	8	8	8	7	6	5
Mercoledì	5	5	6	6	7	8	8	8	8	7	6	5
Giovedì	5	5	6	6	7	8	8	8	8	7	6	5
Venerdì	6	6	6	6	7	9	9	9	9	8	7	6
Sabato	5	6	6	6	7	9	9	9	9	7	6	5
Domenica	6	6	6	6	7	9	9	9	9	7	6	6

Il vettore che accetta gli oneri di servizio è obbligato a predisporre l'operativo definitivo annuale dei voli, articolato per periodi e giorni della settimana. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovrà essere depositato almeno 60 giorni prima dell'inizio della stagione aeronautica in cui si intende cominciare ad operare, presso l'ENAC e presso la Regione Autonoma della Sardegna. In fase di prima applicazione il termine di cui sopra è ridotto ai 20 giorni precedenti l'inizio della stagione aeronautica invernale 2008. Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio.

b) Orari:

sulla rotta dovranno essere garantiti i seguenti orari per ciascuna delle frequenze giornaliere richieste

CAG-LIN:

5 voli	6 voli	7 voli	8 voli	9 voli
7.00/7.30	7.00/7.30	7.00/7.30	7.00/7.30	7.00/7.30
8.30/9.00	8.30/9.00	8.30/9.00	8.30/9.00	8.30/9.00
12.00/12.30	11.00/11.30	11.00/11.30	11.00/11.30	11.00/11.30
16.00/16.30	14.00/14.30	14.00/14.30	13.00/13.30	12.00/12.30
20.30/21.00	17.00/17.30	17.00/17.30	14.00/14.30	13.00/13.30
	20.30/21.00	18.30/19.00	17.00/17.30	14.00/14.30
		20.30/21.00	18.30/19.00	17.00/17.30
			20.30/21.00	18.30/19.00
				20.30/21.00

LIN-CAG:

5 voli	6 voli	7 voli	8 voli	9 voli
8.30/9.00	8.30/9.00	8.30/9.00	8.30/9.00	8.30/9.00
12.00/12.30	9.00/9.30	9.00/9.30	9.00/9.30	9.00/9.30
15.00/15.30	12.00/12.30	12.00/12.30	12.00/12.30	12.00/12.30
18.00/18.30	15.00/15.30	14.00/14.30	14.00/14.30	14.00/14.30
21.30/22.00	18.00/18.30	15.00/15.30	15.00/15.30	15.00/15.30
	21.30/22.00	18.00/18.30	16.30/17.00	16.30/17.00
		21.30/22.00	18.00/18.30	18.00/18.30
			21.30/22.00	20.00/20.30
				21.30/22.00

Il primo volo del mattino in partenza da Cagliari non potrà essere schedulato prima delle ore 7,00.

c) Capacità offerta

La capacità giornaliera minima deve essere garantita almeno secondo le indicazioni del seguente schema

CAG-LIN:

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Lunedì	810	820	880	870	1160	1440	1560	1410	1490	1080	870	750
Martedì	740	740	750	750	800	980	1120	1340	1150	900	730	700
Mercoledì	770	770	830	890	1070	1170	1260	1100	1470	940	730	790
Giovedì	800	810	860	950	990	1090	1020	1180	1110	970	770	800
Venerdì	820	900	900	940	1060	1280	1140	1510	1230	1050	740	810
Sabato	700	700	730	740	960	1630	1800	1960	1860	950	570	730
Domenica	770	770	840	840	860	1480	2110	2350	2420	1060	960	800

LIN-CAG:

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Lunedì	710	750	800	970	1010	1280	1160	1320	1120	880	890	750
Martedì	650	660	820	830	890	1060	1070	1110	920	870	670	580
Mercoledì	720	750	860	1050	1090	1360	1230	1060	1300	950	680	700
Giovedì	800	820	910	1060	1220	1530	1290	1090	1190	990	960	920
Venerdì	810	960	1080	1270	1350	1770	1800	1570	1370	1090	740	910
Sabato	720	820	950	980	1100	1770	2090	2410	1490	920	660	800
Domenica	800	810	820	870	890	1490	1920	2050	1380	1000	790	810

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento complessivo giornaliero dei voli previsti superi la misura dell'80%, al vettore che ha accettato gli oneri di servizio pubblico sulla rotta è consentito, previa autorizzazione dell'ENAC, incrementare l'offerta introducendo voli supplementari o utilizzando aeromobili di capienza superiore, fino al soddisfacimento della domanda, senza alcun onere per l'Amministrazione.
Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento complessivo giornaliero dei voli previsti sia inferiore alla misura del 50%, il vettore che ha accettato gli oneri di servizio pubblico sulla rotta potrà richiedere di essere autorizzato dall'ENAC, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna, ad esercitare il traffico con aeromobili di capienza inferiore, senza diminuire il numero delle frequenze.

Nel periodo natalizio e pasquale le frequenze sono così incrementate:
+ 1 volo A/R. a partire dal 20/12 e fino al 08/01
+ 1 volo A/R a partire dal martedì precedente la Pasqua e fino al mercoledì successivo.
In occasione delle festività del 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile e 1° maggio, le frequenze si intendono incrementate come nel periodo natalizio e pasquale

2.1.5 - SULLA ROTTA OLBIA – ROMA FIUMICINO

a) Frequenze minime giornaliere

OLB-FCO:

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Lunedì	3	3	3	4	4	5	8	7	6	3	3	3
Martedì	3	3	3	4	4	4	6	5	5	4	3	3
Mercoledì	3	3	3	4	4	4	5	5	4	4	3	3
Giovedì	3	3	3	4	4	4	5	6	4	4	4	4
Venerdì	4	4	4	4	5	5	6	6	6	5	3	4
Sabato	3	3	3	4	4	4	6	7	5	3	3	4
Domenica	3	3	3	3	5	5	7	8	7	4	4	4

FCO-OLB:

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Lunedì	3	3	3	4	4	5	5	5	4	3	4	3
Martedì	3	3	3	4	4	4	5	5	4	3	3	3
Mercoledì	3	3	3	4	4	5	5	5	3	3	3	3
Giovedì	3	3	3	4	4	5	7	6	5	3	3	4
Venerdì	3	3	3	4	5	6	8	7	6	4	3	3
Sabato	3	3	3	4	4	5	5	6	4	3	3	4
Domenica	3	3	3	4	4	4	5	6	4	4	4	5

Il vettore che accetta gli oneri di servizio è obbligato a predisporre l'operativo definitivo annuale dei voli, articolato per periodi e giorni della settimana. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovrà essere depositato almeno 60 giorni prima dell'inizio della stagione aeronautica in cui si intende cominciare ad operare, presso l'ENAC e presso la Regione Autonoma della Sardegna. In fase di prima applicazione il termine di cui sopra è ridotto ai 20 giorni precedenti l'inizio della stagione aeronautica invernale 2008. Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio.

b) Orari:

sulla rotta dovranno essere garantiti i seguenti orari per ciascuna delle frequenze giornaliere richieste

OLB-FCO:

3 voli	4 voli	5 voli	6 voli	7 voli	8 voli
7.00/7.30	7.00/7.30	7.00/7.30	7.00/7.30	7.00/7.30	7.00/7.30
13.30/14.00	11.30/12.00	8.30/9.00	8.30/9.00	8.30/9.00	8.30/9.00
19.30/20.00	15.00/15.30	11.30/12.00	11.30/12.00	11.30/12.00	11.30/12.00
	19.30/20.00	15.00/15.30	15.00/15.30	15.00/15.30	15.00/15.30
		19.30/20.00	18.00/18.30	18.00/18.30	17.00/17.30
			19.30/20.00	19.30/20.00	19.30/20.00
				20.30/21.00	20.30/21.00
					21.00/21.30

FCO-OLB:

3 voli	4 voli	5 voli	6 voli	7 voli	8 voli
9.00/9.30	9.00/9.30	9.00/9.30	9.00/9.30	9.00/9.30	8.30/9.00
15.00/15.30	13.00/13.30	11.00/11.30	11.00/11.30	10.00/10.30	9.00/9.30
21.00/21.30	17.00/17.30	15.00/15.30	13.00/13.30	13.00/13.30	10.00/10.30
	21.00/21.30	17.00/17.30	17.00/17.30	17.00/17.30	13.00/13.30
		21.00/21.30	19.30/20.00	19.30/20.00	17.00/17.30
			21.00/21.30	21.00/21.30	19.30/20.00
				22.00/22.30	21.00/21.30
					22.00/22.30

Il primo volo del mattino in partenza da Olbia non potrà essere schedulato prima delle ore 7,00.

c) Capacità offerta

La capacità giornaliera minima deve essere garantita almeno secondo le indicazioni del seguente schema

OLB-FCO:

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Lunedì	390	400	410	560	570	810	1150	920	840	400	470	340
Martedì	370	370	440	490	610	620	970	780	670	530	400	290
Mercoledì	390	410	450	500	540	590	730	790	500	560	460	400
Giovedì	400	470	510	520	530	600	710	860	640	600	510	550
Venerdì	540	560	580	640	740	780	870	980	860	770	460	550
Sabato	400	450	480	500	550	610	850	1080	820	490	470	660
Domenica	400	410	440	490	740	690	1120	1200	1030	640	520	650

FCO-OLB:

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Lunedì	460	470	490	510	550	700	740	830	670	380	540	370
Martedì	430	430	450	500	520	610	760	850	540	490	440	270
Mercoledì	400	440	470	600	650	720	760	700	510	510	440	330
Giovedì	410	430	470	620	630	750	1040	910	740	510	480	500
Venerdì	440	440	440	730	830	1140	1270	1120	940	610	390	440
Sabato	300	400	500	510	520	710	850	970	660	480	450	620
Domenica	400	410	490	510	600	610	860	990	670	610	580	720

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento complessivo giornaliero dei voli previsti superi la misura dell'80%, al vettore che ha accettato gli oneri di servizio pubblico sulla rotta è consentito, previa autorizzazione dell'ENAC, incrementare l'offerta introducendo voli supplementari o utilizzando aeromobili di capienza superiore, fino al soddisfacimento della domanda, senza alcun onere per l'Amministrazione.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento complessivo giornaliero dei voli previsti sia inferiore alla misura del 50%, il vettore che ha accettato gli oneri di servizio pubblico sulla rotta potrà richiedere di essere autorizzato dall'ENAC, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna, ad esercitare il traffico con aeromobili di capienza inferiore, senza diminuire il numero delle frequenze.

Nel periodo natalizio e pasquale le frequenze sono così incrementate:

+ 1 volo A/R a partire dal 20/12 e fino al 08/01

+ 1 volo A/R a partire dal martedì precedente la Pasqua e fino al mercoledì successivo.

In occasione delle festività del 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile e 1° maggio, le frequenze si intendono incrementate come nel periodo natalizio e pasquale

2.1.6 - SULLA ROTTA OLBIA – MILANO LINATE

a) Frequenze minime giornaliere

OLB-LIN:

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Lunedì	3	3	3	3	3	6	9	9	8	3	3	3
Martedì	3	3	3	3	3	4	5	5	5	3	3	3
Mercoledì	3	3	3	3	4	4	5	5	5	3	3	3
Giovedì	3	3	3	3	4	7	8	8	8	3	3	3
Venerdì	3	3	3	4	4	8	10	10	8	3	3	3
Sabato	3	3	3	4	4	8	9	9	8	3	3	3
Domenica	3	3	3	3	3	8	9	9	8	3	3	3

LIN-OLB:

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Lunedì	3	3	3	3	3	6	9	9	8	3	3	3
Martedì	3	3	3	3	3	4	5	5	5	3	3	3
Mercoledì	3	3	3	3	4	4	5	5	5	3	3	3
Giovedì	3	3	3	3	4	7	8	8	8	3	3	3
Venerdì	3	3	3	4	4	8	10	10	8	3	3	3
Sabato	3	3	3	4	4	8	9	9	8	3	3	3
Domenica	3	3	3	3	3	8	9	9	8	3	3	3

Il vettore che accetta gli oneri di servizio è obbligato a predisporre l'operativo definitivo annuale dei voli, articolato per periodi e giorni della settimana. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovrà essere depositato almeno 60 giorni prima dell'inizio della stagione aeronautica in cui si intende cominciare ad operare, presso l'ENAC e presso la Regione Autonoma della Sardegna. In fase di prima applicazione il termine di cui sopra è ridotto ai 20 giorni precedenti l'inizio della stagione aeronautica invernale 2008. Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio.

b) Orari:

sulla rotta dovranno essere garantiti i seguenti orari per ciascuna delle frequenze giornaliere richieste

OLB-LIN:

3 voli	4 voli	5 voli	6 voli	7 voli	8 voli	9 voli	10 voli
7.00/7.30	7.00/7.30	7.00/7.30	7.00/7.30	7.00/7.30	7.00/7.30	7.00/7.30	7.00/7.30
13.30/14.00	11.30/12.00	11.30/12.00	9.00/9.30	9.00/9.30	9.00/9.30	8.30/9.00	8.30/9.00
19.30/20.00	15.00/15.30	15.00/15.30	11.30/12.00	11.30/12.00	11.30/12.00	9.00/9.30	9.00/9.30
	19.30/20.00	18.00/18.30	15.00/15.30	15.00/15.30	13.00/13.30	11.30/12.00	11.30/12.00
		19.30/20.00	18.00/18.30	18.00/18.30	15.00/15.30	13.00/13.30	13.00/13.30
			19.00/19.30	19.00/19.30	18.00/18.30	15.00/15.30	15.00/15.30
				20.00/20.30	19.00/19.30	18.00/18.30	16.30/17.00
					20.00/20.30	19.00/19.30	18.00/18.30
						20.00/20.30	19.00/19.30
							20.00/20.30

LIN-OLB:

3 voli	4 voli	5 voli	6 voli	7 voli	8 voli	9 voli	10 voli
9.00/9.30	9.00/9.30	9.00/9.30	9.00/9.30	9.00/9.30	9.00/9.30	9.00/9.30	9.00/9.30
15.00/15.30	13.00/13.30	13.00/13.30	11.00/11.30	11.00/11.30	11.00/11.30	10.30/11.00	10.00/10.30
21.00/21.30	17.00/17.30	17.00/17.30	13.00/13.30	13.00/13.30	13.00/13.30	11.00/11.30	11.00/11.30
	21.00/21.30	19.30/20.00	17.00/17.30	17.00/17.30	15.00/15.30	13.30/14.00	13.00/13.30
		21.00/21.30	19.30/20.00	19.30/20.00	17.00/17.30	16.00/16.30	15.00/15.30
			21.00/21.30	20.30/21.00	19.30/20.00	17.00/17.30	17.00/17.30
				21.30/22.00	20.30/21.00	19.30/20.00	18.00/18.30
					21.30/22.00	20.30/21.00	19.30/20.00
						21.30/22.00	20.30/21.00
							21.30/22.00

Il primo volo del mattino in partenza da Olbia non potrà essere schedulato prima delle ore 7,00.

c) Capacità offerta

La capacità giornaliera minima deve essere garantita almeno secondo le indicazioni del seguente schema

OLB-LIN:

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Lunedì	280	280	300	560	850	1420	1740	1200	1010	300	310	280
Martedì	270	270	280	550	780	790	1350	1250	800	360	290	200
Mercoledì	240	270	300	500	700	780	900	1090	560	390	290	230
Giovedì	230	320	330	480	460	750	870	1140	900	370	300	300
Venerdì	400	400	420	420	510	830	1000	1800	970	540	340	350
Sabato	290	300	320	520	580	1130	1340	1810	1120	380	310	340
Domenica	360	400	460	520	640	1120	2490	2150	1920	540	450	400

LIN-OLB:

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Lunedì	300	420	430	450	500	910	940	1000	540	210	290	320
Martedì	260	300	300	430	460	620	980	980	460	280	230	210
Mercoledì	220	250	320	580	600	830	1020	1020	520	440	270	220
Giovedì	240	280	360	600	680	1450	1600	1070	920	380	320	320
Venerdì	290	380	400	700	710	1610	2350	1870	1290	500	300	410
Sabato	230	310	370	350	650	1690	1790	2020	820	460	250	450
Domenica	300	350	410	500	540	1040	1460	1730	780	450	430	420

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento complessivo giornaliero dei voli previsti superi la misura dell'80%, al vettore che ha accettato gli oneri di servizio pubblico sulla rotta è consentito, previa autorizzazione dell'ENAC, incrementare l'offerta introducendo voli supplementari o utilizzando aeromobili di capienza superiore, fino al soddisfacimento della domanda, senza alcun onere per l'Amministrazione.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento complessivo giornaliero dei voli previsti sia inferiore alla misura del 50%, il vettore che ha accettato gli oneri di servizio pubblico sulla rotta potrà richiedere di essere autorizzato dall'ENAC, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna, ad esercitare il traffico con aeromobili di capienza inferiore, senza diminuire il numero delle frequenze.

Nel periodo natalizio e pasquale le frequenze sono così incrementate:

+ 1 volo A/R a partire dal 20/12 e fino al 08/01

+ 3 volo A/R a partire dal martedì precedente la Pasqua e fino al mercoledì successivo.

In occasione delle festività del 1° novembre e dell'8 dicembre le frequenze si intendono incrementate come nel periodo natalizio; in occasione delle festività del 25 aprile e 1° maggio le frequenze si intendono incrementate come nel periodo pasquale.

3. TIPOLOGIA DEGLI AEROMOBILI E SERVIZI A BORDO

Gli aeromobili utilizzati sulle tratte di cui al punto 1.1. dovranno fornire una capacità minima di 140 posti ciascuno.

A bordo dovrà essere offerto gratuitamente un servizio di rinfresco.

4. VENDITA DEI POSTI, PRENOTAZIONI E LISTA D'ATTESA

4.1. – L'intera capacità di ciascun aeromobile utilizzato, anche se eccedente i limiti minimi sopra previsti, per ciascun volo, dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri, senza alcun contingentamento di posti per residenti e/o non residenti. Ugualmente l'accettazione delle prenotazioni e gli inserimenti nelle liste d'attesa dovranno avvenire senza alcuna discriminazione nei confronti delle categorie di passeggeri agevolate previste dagli oneri di servizio.

4.2 - Eventuali pratiche volte ad aggirare surrettiziamente tale prescrizione, ed in specie il rifiuto di emettere biglietti a tariffa agevolata nonostante la disponibilità di posti sull'aeromobile, verranno considerate inadempimento grave del rispetto del regime onerato.

5. TARIFFE

5.1 - La struttura tariffaria per tutte le rotte interessate prevede:

- una tariffa onerata agevolata massima che è quella massima applicabile alle categorie agevolate di seguito indicate;

- una tariffa libera applicabile a tutti i passeggeri non appartenenti a categorie agevolate. I vettori che accettano gli oneri di servizio si impegnano ad articolare questa tariffa secondo differenti scaglioni, rispettando lo schema comunicato al momento dell'accettazione degli oneri ai sensi del precedente punto 1.7 lett. i).

I vettori che accettano gli oneri di servizio si obbligano a presentare trimestralmente all'ENAC un consuntivo delle tariffe libere applicate che evidenzi la tariffa media praticata.

La tariffa onerata agevolata è così articolata

TRATTA ONERATA	**TARIFFA ONERATA AGEVOLATA MASSIMA**
Alghero – Roma Fiumicino	**49,00**
Alghero – Milano Linate	**59,00**
Cagliari – Roma Fiumicino	**49,00**
Cagliari – Milano Linate	**59,00**
Olbia – Roma Fiumicino	**49,00**
Olbia - Milano Linate	**59,00**

5.2 - Le tariffe onerate agevolate massime indicate sopra sono comprensive di IVA e sono al netto delle tasse ed oneri aeroportuali e della *crisis surcharge* dell'importo massimo consentito di euro 6,00. Qualora vengano meno o si ridimensionino le condizioni che hanno condotto all'applicazione della *crisis surcharge*, questa dovrà essere cancellata o proporzionalmente ridotta. Alle tariffe sopra indicate non potrà essere applicata alcuna altra maggiorazione a nessun titolo, qualunque sia la terminologìa con la quale viene indicata.

5.3 - I biglietti a tariffa onerata agevolata per le tratte soggette ad OSP sono privi di limitazioni, e ad essi non sarà applicabile alcuna restrizione, né alcuna penale per cambio di data/ora/itinerario, né alcuna penale per il rimborso, salvo nei casi di *no show* ingiustificato.

5.4 – La distribuzione e la vendita dei biglietti per via telematica è completamente gratuita e non comporta alcun onere economico aggiuntivo per il passeggero.

5.5 – I vettori non possono modificare le tariffe onerate agevolate.

L'ammontare di tali tariffe è stato determinato considerando il prezzo del jet fuel, quotazione Platts, cargo FOB Mediterraneo, media del mese di maggio 2008, pari a USD 1263 per tonnellata metrica. Ogni anno, a decorrere dal 1° febbraio 2010, gli organi competenti rivedono le tariffe indicate sulla base del tasso di inflazione dell'anno precedente calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/NIC (senza tabacchi) dei prezzi al consumo. La revisione viene comunicata a tutti i vettori che operano sulle rotte in questione applicando le tariffe in esame e viene portata a conoscenza della Commissione Europea per la pubblicazione sulla GUUE.

5.6 - In caso di variazione percentualmente superiore al 5%, nella media rilevata trimestralmente a partire dal I° novembre 2008, del costo del carburante e/o del rapporto di cambio euro/dollaro USA, su richiesta dei vettori, le tariffe devono essere modificate percentualmente rispetto alla variazione rilevata e in proporzione all'incidenza del costo del carburante sui costi di esercizio del vettore valutata convenzionalmente nella misura del 30%. Il parametro di riferimento per il calcolo delle variazioni è costituito dalla media mensile del prezzo del carburante di maggio 2008. Il prezzo è riferito al valore medio rilevato nel mese precedente. Per la definizione del prezzo è considerata la quotazione Platts del Jet fuel cargo FOB Mediterraneo espressa in Dollari USA per tonnella metrica. La quotazione così ottenuta viene convertita in Euro secondo i valori pubblicati dalla BCE. All'eventuale adeguamento delle tariffe procede il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla base di un'istruttoria effettuata dall'ENAC, sentita la Regione Autonoma della Sardegna. In caso di decremento oltre la percentuale indicata la procedura si attiva d'ufficio. Nel corso dell'istruttoria di cui sopra possono essere sentiti i vettori operanti sulle linee onerate. L'eventuale adeguamento tariffario decorre dal quindicesimo giorno del trimestre successivo a quello della rilevazione e si applica esclusivamente alla tariffa e non ai diritti e alle tasse aeroportuali, né alle surcharges.

5.7 - Le tariffe onerate agevolate nella misura sopra specificata, dovranno essere obbligatoriamente applicate almeno:

- ai residenti in Sardegna;
- ai disabili *;
- ai giovani dai 2 ai 21 anni *;
- agli anziani al di sopra dei 70 anni *;
- agli studenti universitari fino al compimento del 27° anno di età*;

(*) Senza alcuna discriminazione legata al luogo di nascita, di residenza e nazionalità.

I bambini sotto i dei due anni viaggiano gratis se non occupano il posto a sedere.

5.8 – Il biglietto a tariffa onerata agevolata comprende, senza alcuna maggiorazione, il trasporto del bagaglio a mano del passeggero, nella misura e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni, nonché del bagaglio consegnato, per un peso complessivo di Kg. 20 per ciascun passeggero.

6. CONTINUITÀ, REGOLARITÀ E PUNTUALITÀ DEI SERVIZI

6.1. Ai sensi dell'art. 4., n. 1, lett. c) del Regolamento CEE n. 2408/92 il vettore che accetta gli oneri deve garantire il servizio per un periodo di almeno 12 mesi consecutivi e non può sospenderli.

6.2. Al fine di garantire la continuità, regolarità e puntualità dei voli, i vettori che accettano i presenti oneri di servizio pubblico si impegnano:

- ad effettuare per ciascun anno il 98% dei voli previsti nei programmi operativi, con un margine massimo di cancellazioni pari al 2%;
- a corrispondere all'Ente regolatore a titolo di penale 2.500 euro per ogni volo cancellato eccedente la percentuale annua di cancellazioni del 2%.;
- a riconoscere a ciascun passeggero che ne faccia richiesta un credito di 20,00 euro da utilizzare per l'acquisto di un biglietto successivo, in caso di ritardo all'arrivo imputabile al vettore stesso, superiore ai 60 minuti sull'orario schedulato;
- ad informare correttamente i passeggeri in merito e a mettere a disposizione sui propri aerei i formulari per la richiesta del credito, definiti al momento della sottoscrizione della convenzione.

6.3. Sono esclusi dall'applicazione delle su descritte regole i voli cancellati e quelli il cui ritardo è dovuto a condizioni meteo, a scioperi o ad eventi comunque collocati al di fuori della responsabilità e/o dal controllo del vettore.

7. SANZIONI

7.1. - I vettori che, pur avendo accettato gli oneri di servizio pubblico, non esercitino il servizio per i prescritti 12 mesi consecutivi, sono esclusi per i successivi 5 anni dall'accettazione degli oneri di servizio pubblico imposti in Italia; a tali vettori sarà inoltre applicata una penale nella misura della cauzione versata ai sensi dell'art. 1.4.

7.2. - Al fine di garantire la puntuale osservanza dei presenti oneri da parte dei vettori accettanti, è istituito presso l'Assessorato ai Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna il Comitato paritetico per il monitoraggio dell'attuazione degli oneri di servizio (d'ora in avanti Comitato), del quale fanno parte un componente nominato dall'Assessore Regionale dei Trasporti, uno dall'ENAC e uno per ciascun vettore che ha accettato gli oneri di servizio pubblico.

7.3. - Il Comitato è presieduto dall'Assessore Regionale dei Trasporti e si riunisce di regola trimestralmente, salvo urgenze che verranno valutate dal Presidente e si avvale delle informazioni raccolte dalle Direzioni di aeroporto della Sardegna, dalle Società di gestione aeroportuale, da cittadini singoli o da associazioni di consumatori, in ordine all'applicazione dei presenti oneri. Il Comitato riscontra eventuali inosservanze agli obblighi imposti con i presenti oneri di servizio, le documenta e propone all'ENAC l'adozione di misure per ripristinare la regolarità del servizio o irrogare le sanzioni del caso, suggerendone la tipologia e l'entità.

8. DECORRENZA E PERMAMENZA DEGLI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO

8.1 - Gli oneri di servizio pubblico disciplinati dalla presente imposizione diventano obbligatori all'inizio della stagione invernale IATA 2008.

8.2 - La necessità di mantenere l'imposizione di OSP su una rotta, nonché il livello degli oneri imposti, devono essere riesaminati ogniqualvolta un nuovo ulteriore vettore notifichi la sua intenzione di operare su tale rotta accettando gli oneri e, comunque, almeno una volta l'anno.

9. PRESENTAZIONE DELL'ACCETTAZIONE

9.1 – I vettori che intendono operare su una rotta onerata debbono presentare formale e integrale accettazione degli oneri di servizio pubblico all'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, indicando dettagliatamente per ciacuna rotta accettata l'operativo pianificato per le due stagioni aeronautiche consecutive di accettazione degli oneri. Al fine di consentire la valutazione del possesso dei requisiti di cui al punto 1.7, e di assicurare la disponibilità delle bande orarie necessarie per l'esecuzione del servizio, nonché di evitare accettazione di OSP per soli brevi e vantaggiosi periodi inferiori a quanto indicato nel punto 1.3, l'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile autorizza ad operare sulla rotta accettata solo dall'inizio di ciascuna stagione aeronautica di ciascun anno.

Per consentire l'ordinata operatività della rotta, le accettazioni dovranno pervenire all'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile non oltre il sessantesimo giorno precedente l'inizio della stagione aeronautica nella quale si intende iniziare ad operare.

9.2 - In fase di prima applicazione del presente sistema, il termine di cui sopra è ridotto ai 20 giorni precedenti l'inizio della stagione aeronautica invernale 2008.

08A06083

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 1° agosto 2008.

Sostituzione di un componente del collegio commissariale della S.p.a. Filatura di Grignasco, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 11 febbraio 2008 con il quale il Tribunale di Novara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopracitato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Filatura di Grignasco S.p.A. con sede in Grignasco (Novara);

Visto il proprio decreto in data 15 febbraio 2008 con cui sono stati nominati i Commissari straordinari nelle persone dell'avv. Alessandra Giovetti, dott. Alfio Lamanna e dott. Stefano Marastoni nella procedura di amministrazione straordinaria della Filatura di Grignasco S.p.a.;

Preso atto del decesso del dott. Alfio Lamanna in data 17 giugno 2008;

Visto l'art. 38 del citato decreto legislativo n. 270/1999;

Rilevato che non essendo stato ancora emanato il Regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 270/1999 relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla nomina del Commissario straordinario, in sostituzione del dott. Alfio Lamanna facente parte della terna commissariale composta anche dai signori avv. Alessandra Giovetti e dott. Stefano Marastoni;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, comma 4, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Art. 1.

Nel collegio commissariale preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della Filatura di Grignasco S.p.a. citato nelle premesse, è nominato Commissario straordinario, in sostituzione del dott. Alfio Lamanna, il dott. Fermo Andrea Martinelli nato a Milano il 10 maggio 1943.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Novara;

alla Camera di Commercio di Novara per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Piemonte;

al comune di Grignasco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 1° agosto 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A06078

DECRETO 1° agosto 2008.

Nomina del collegio commissariale della S.r.l. Grignasco Knits, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 11 febbraio 2008 con il quale il Tribunale di Novara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del decreto legislativo sopracitato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Filatura di Grignasco;

Visti i propri decreti in data 15 febbraio 2008 ed in data 25 febbraio 2008, con i quali sono stati nominati rispettivamente i Commissari straordinari nelle persone dell'avv. Alessandra Giovetti, dott. Alfio Lamanna e dott. Stefano Marastoni ed il Comitato di Sorveglianza nella procedura di amministrazione straordinaria della Filatura di Grignasco S.p.a.

Visto il decreto in data 26/28 maggio 2008 con il quale il Tribunale di Novara ha dichiarato, ai sensi dell'art. 81 comma 2, l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della società Grignasco Knits S.r.l. con sede in Grignasco (Novara);

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dovere conseguentemente provvedere alla nomina dei Commissari e del Comitato di Sorveglianza nella procedura di amministrazione straordinaria della società sopra richiamata;

Preso atto che nelle more della nomina dei Commissari straordinari il dott. Alfio Lamanna è deceduto in data 17 giugno 2008;

Visto il decreto in pari data con cui nel collegio Commissariale della società Filatura di Grignasco S.p.a., è stato nominato Commissario straordinario, in sostituzione del dott. Alfio Lamanna, il dott. Fermo Andrea Martinelli;

Decreta:

Art. 1.

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Grignasco Knits S.r.l. sono nominati commissari straordinari l'avv. Alessandra Giovetti nata

a Torino l'8 novembre 1966, il dott. Stefano Marastoni nato a Castelnuovo Ne' Monti (Reggo Emilia) il 1º settembre 1959, il dott. Fermo Andrea Martinelli nato a Milano il 10 maggio 1943 ed è preposto il Comitato di Sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 25 febbraio 2008 per la Filatura di Grignasco S.p.a.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Novara;

alla Camera di Commercio di Novara per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Piemonte;

al comune di Grignasco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º agosto 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A06076

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 8 agosto 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Sondrio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle Finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999 n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 4448 del 25 luglio 2008 del Direttore dell'Ufficio provinciale di Sondrio, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio, dalle ore 10,30 alle ore 14, nel giorno 25 luglio 2008;

Accertato che l'interruzione dei servizi dell'Ufficio provinciale di Sondrio, è dipesa dalla partecipazione di tutto il personale ad un'assemblea indetta dalle OO.SS. CGIL, CISL e UIL, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. 1571 del 31 luglio 2008 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Sondrio, nel giorno 25 luglio 2008 dalle ore 10,30 alle ore 14.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 8 agosto 2008

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

08A06077

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DELIBERAZIONE 27 dicembre 2007.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.

L'AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 27 dicembre 2007;

Visto il comma 7 dell'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Visti gli articoli 4 e 9 del Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità entrato in vigore il 1º marzo 2000, così come modificati ed integrati dalla delibera dell'Autorità del 12 dicembre 2002;

Visto il progetto di bilancio di previsione 2008 e la relazione illustrativa redatti dalla Direzione amministrazione e presentati dal Segretario generale;

Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti di cui al verbale n. 96 del 21 dicembre 2007;

Delibera

di approvare il bilancio di previsione per l'anno 2008 nella versione allegata facente parte integrante della presente delibera.

Roma, 27 dicembre 2007

p. *Il presidente:* GUAZZALOCA

Il segretario generale: FIORENTINO

ALLEGATO

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008
(Importi in migliaia di €)

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI In aumento	In diminuzione	TOTALI
			Avanzo di amministrazione al 31.12.2006	19.911,73			
			Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2007	19.911,73	0,00	4.068,60	15.843,13
I			ENTRATE CORRENTI				
	I		Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria I	0,00	0,00	0,00	0,00
	II		Trasferimenti				
		103	- Contributo dello Stato per le spese di funzionamento dell'Autorità (Legge 10 ottobre 1990, n. 287, art. 32)	18.110,81	2.732,19	0,00	20.843,00
		104	- Contributi a carico delle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi del comma 1, dell'articolo 16, della legge 287/90	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
			Totale categoria II	39.110,81	2.732,19	0,00	41.843,00
	III		Redditi Patrimoniali				
		106	- Interessi attivi	600,00	0,00	500,00	100,00
			Totale categoria III	600,00	0,00	500,00	100,00
	IV		Entrate diverse				
		109	- Recuperi, rimborsi e proventi diversi	1.600,00	0,00	1.500,00	100,00
		110	- Contributo per spese Conferenza International Competition Network - Seoul (USA $ 20.000,00)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
			Totale categoria IV	1.600,00	0,00	1.500,00	100,00
			TOTALE TITOLO I	**41.310,81**	**2.732,19**	**2.000,00**	**42.043,00**

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI In aumento	In diminuzione	TOTALI
II			ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
	V		Alienazione dei beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria V	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI		Prelievo dai fondi speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria VI	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO II	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III			PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI				
	VII		Partite di giro e contabilità speciali				
		112	- Recupero anticipazioni al cassiere	350,00	50,00	0,00	400,00
		113	- Ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sui compensi al Presidente ed ai membri dell'Autorità e sugli emolumenti al personale. Ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Ritenute per conto terzi. Ritenuta d'acconto su emolumenti diversi.	12.150,00	3.850,00	0,00	16.000,00
		114	- Maggiori somme incassate e non dovute dalle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi del comma 1, dell'articolo 16, della legge 287/90	500,00	0,00	0,00	500,00
			Totale categoria VII	13.000,00	3.900,00	0,00	16.900,00
			TOTALE TITOLO III	**13.000,00**	**3.900,00**	**0,00**	**16.900,00**

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI In aumento	In diminuzione	TOTALI
I			SPESE CORRENTI				
	I		Spese per il funzionamento degli organi istituzionali				
		101	- Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	2.150,00	200,00	0,00	2.350,00
		102	- Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico dell'Autorità	665,00	35,00	0,00	700,00
		104	- Rimborso spese di missione al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	180,00	20,00	0,00	200,00
			Totale categoria I	2.995,00	255,00	0,00	3.250,00
	II		Personale in attività di servizio				
		107	- Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale compresi oneri riflessi	16.400,00	4.800,00	0,00	21.200,00
		108	- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità	4.500,00	1.100,00	0,00	5.600,00
		109	- Coperture assicurative integrative per il personale	400,00	180,00	0,00	580,00
		110	- Compensi per lavoro straordinario al personale	1.100,00	0,00	110,00	990,00
		112	- Spese per inteventi di formazione professionale a favore del personale	190,00	310,00	0,00	500,00
		113	- Indennità e rimborso spese di missione al personale	700,00	50,00	0,00	750,00
		114	- Provvidenze a favore del personale in servizio e di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	500,00	100,00	0,00	600,00
			Totale categoria II	23.790,00	6.540,00	110,00	30.220,00
	III		Personale in quiescenza				
		115	- Quota annua trattamento di inabilità e caso morte	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		116	- Quote per indennità di fine servizio maturate nell'anno	3.000,00	600,00	0,00	3.600,00
		117	- Quote di contribuzione da versare al Fondo Pensioni	500,00	100,00	0,00	600,00
		118	- Anticipazioni al personale per quote Fondo Pensione	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		119	- Quote di contribuzione pregressa da versare al fondo Pensioni	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
			Totale categoria III	3.500,00	700,00	0,00	4.200,00

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI In aumento	In diminuzione	TOTALI
	IV		Acquisto di beni e servizi				
		120	- Spese per il funzionamento di Collegi, Comitati e Commissioni (compresi i compensi ai membri e le indennità di missione e rimborso spese trasporto)	70,00	10,00	0,00	80,00
		121	- Compensi e rimborsi per incarichi di studio e di ricerca, per consulenze su specifici temi e problemi	92,00	0,00	0,00	92,00
		122	- Canoni di locazione	5.045,00	85,00	0,00	5.130,00
		123	- Spese per la manutenzione ordinaria, riparazione ed adattamento dei locali, installazione e manutenzione impianti tecnici, elettronici, di sicurezza e prevenzione. Manutenzione ed esercizio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi. Assistenza tecnica per i sistemi informatici	950,00	0,00	80,00	870,00
		124	- Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico	395,00	0,00	0,00	395,00
		125	- Spese per l'acquisto di giornali, riviste, periodici, raccolte di legislazione e giurisprudenza; pubblicazioni per gli uffici e rilegature. Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità	166,00	104,00	0,00	270,00
		126	- Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione, per consultazione banche dati e per il collegamento in tempo reale con centri elettronici di altre Amministrazioni	580,00	20,00	0,00	600,00
		127	- Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria e di materiale informatico	242,00	118,00	0,00	360,00
		128	- Spese per canone fornitura energia elettrica e manutenzione relativo impianto; spese per canone fornitura acqua e manutenzione impianto idrico; spese per riscaldamento, condizionamento d'aria dei locali e per la manutenzione del relativo impianto; spese per la manutenzione degli ascensori; spese per la pulizia dei locali, traslochi e facchinaggio; spese per tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.500,00	0,00	100,00	1.400,00
		129	- Spese telefoniche, telegrafiche e postali	230,00	30,00	0,00	260,00
		130	- Spese casuali	8,00	0,00	0,00	8,00
		131	- Spese di rappresentanza	8,00	0,00	0,00	8,00
		132	- Corsi di aggiornamento professionale per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti ed organismi vari	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		133	- Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	120,00	20,00	0,00	140,00
		134	- Vigilanza locali	395,00	15,00	0,00	410,00

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI In aumento	In diminuzione	TOTALI
		135	- Premi assicurazione assistenza sanitaria integrativa	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		136	- Premi di assicurazioni diverse	22,00	5,00	0,00	27,00
		137	- Acquisto di vestiario e divise	8,00	12,00	0,00	20,00
		138	- Prestazioni di servizi resi da terzi	710,00	140,00	0,00	850,00
		139	- Spese per liti, arbritraggi, notificazioni ed oneri accessori	160,00	0,00	10,00	150,00
		140	- Spese per i servizi di controllo interno di gestione e per la verifica dei risultati	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria IV	**10.701,00**	**559,00**	**190,00**	**11.070,00**
	V		Trasferimenti				
		147	- Trasferimento al Tesoro dello Stato della quota parte da destinare ad economia dell'avanzo di amministrazione pregresso	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria V	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	VI		Somme non attribuibili				
		150	- Fondo di riserva	500,00	5.700,00	0,00	6.200,00
		151	- Somme da corrispondere alla regione Lazio per I.R.A.P.	1.800,00	300,00	0,00	2.100,00
		152	- Rimborsi a terzi per somme non dovute	70,00	0,00	0,00	70,00
		153	- Somme destinate alle spese per il trasferimento degli uffici dell'Autorità in una nuova sede e alle opere di ristrutturazione e adattamento dei locali	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		154	- Fondo di riserva straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00
		155	- Somme accantonate in attuazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 1 del Decreto Legge 17 ottobre 2005, n. 211	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		156	- Spese per International Competition Network - Seoul	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		157	- Somme accantonate in attuazione del comma 1 dell'articolo 2 del D.M. economia e finanze 29.11.2002	0,00	0,00	0,00	0,00
		158	- Interessi legali maturati sulle maggiori somme incassate e non dovute dalle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi del comma 1, dell'articolo 16, della legge 287/90	0,90	0,10	0,00	1,00
		159	- Somme accantonate in attuazione di disposizioni legislative da versare all'entrata del bilancio dello Stato	987,10	0,00	987,10	0,00
			Totale categoria VI	**3.358,00**	**6.000,10**	**987,10**	**8.371,00**
			TOTALE TITOLO I	**44.344,00**	**14.054,10**	**1.287,10**	**57.111,00**

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI		TOTALI
					In aumento	In diminuzione	
II			SPESE IN CONTO CAPITALE				
	VII		Costituzione di fondi				
		161	- Accantonamento da destinarsi ai fondi di quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria VII	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	VIII		Beni mobili ed immobili - macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche				
		170	- Spese per l'acquisto di beni mobili, autovetture, macchine da scrivere, da calcolo, d'ufficio in generale, attrezzature tecnico-scientifiche, apparecchiature elettroniche per sistemi di rete. Sviluppo applicazioni. Licenze d'uso per programmi applicativi.	900,00	0,00	270,00	630,00
		171	- Spese per l'acquisto e la rilegatura di libri, riviste professionali ed altre pubblicazioni per la Biblioteca	135,41	9,72	0,00	145,13
			Totale categoria VIII	**1.035,41**	**9,72**	**270,00**	**775,13**
			TOTALE TITOLO II	**1.035,41**	**9,72**	**270,00**	**775,13**
III			PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI				
	IX		Partite di giro e contabilità speciali				
		180	- Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione	350,00	50,00	0,00	400,00
		181	- Versamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali operate sui compensi all'Autorità e gli emolumenti al personale. Versamento, ritenuta d'acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Ammninistrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Versamento ritenute operate per conto terzi. Versamento ritenuta d'acconto operata su emolumenti diversi	12.150,00	3.850,00	0,00	16.000,00
		182	- Rimborsi per maggiori somme incassate e non dovute dalle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi del comma 1, dell'articolo 16, della legge 287/90	500,00	0,00	0,00	500,00
			Totale categoria IX	**13.000,00**	**3.900,00**	**0,00**	**16.900,00**
			TOTALE TITOLO III	**13.000,00**	**3.900,00**	**0,00**	**16.900,00**

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI In aumento	In diminuzione	TOTALI
RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE CORRENTI							
			TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
			- Categoria I - Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Categoria II - Trasferimenti	39.110,81	2.732,19	0,00	41.843,00
			- Categoria III - Redditi patrimoniali	600,00	0,00	500,00	100,00
			- Categoria IV - Entrate diverse	1.600,00	0,00	1.500,00	100,00
			Totale titolo I	41.310,81	2.732,19	2.000,00	42.043,00
			TITOLO I - SPESE CORRENTI				
			- Categoria I - Spese per il funzionamento degli organi istituzionali	2.995,00	255,00	0,00	3.250,00
			- Categoria II - Personale in attività di servizio	23.790,00	6.540,00	110,00	30.220,00
			- Categoria III - Personale in quiescenza	3.500,00	700,00	0,00	4.200,00
			- Categoria IV - Acquisto di beni e servizi	10.701,00	559,00	190,00	11.070,00
			- Categoria V - Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Categoria VI - Somme non attribuibili	3.358,00	6.000,10	987,10	8.371,00
			Totale titolo I	44.344,00	14.054,10	1.287,10	57.111,00

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI In aumento	In diminuzione	TOTALI
RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE							
			TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
			- Categoria V - Alienazione dei beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Categoria VI - Prelievo dai fondi speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00
			TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
			- Categoria VII - Costituzione di fondi	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Categoria VIII - Beni mobili - macchine ed attrezzature tecnico - scientifiche	1.035,41	9,72	270,00	775,13
			Totale titolo II	1.035,41	9,72	270,00	775,13
RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI							
			PER LE ENTRATE				
			Titolo III				
			- Categoria VII - Partite di giro e contabilità speciali	13.000,00	3.900,00	0,00	16.900,00
			Totale titolo III	13.000,00	3.900,00	0,00	16.900,00
			PER LE USCITE				
			Titolo III				
			- Categoria IX - Partite di giro e contabilità speciali	13.000,00	3.900,00	0,00	16.900,00
			Totale titolo III	13.000,00	3.900,00	0,00	16.900,00

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI In aumento	In diminuzione	TOTALI
RIEPILOGO							
			ENTRATE				
			Titolo I - Entrate correnti	41.310,81	2.732,19	2.000,00	42.043,00
			Titolo II - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
			Titolo III - Partite di giro e contabilità speciali	13.000,00	3.900,00	0,00	16.900,00
			Totale delle entrate	54.310,81	6.632,19	2.000,00	58.943,00
			Avanzo di amministrazione pregresso	19.911,73	0,00	4.068,60	15.843,13
			Totale disponibilità finanziarie	74.222,54	6.632,19	6.068,60	74.786,13
			SPESE				
			Titolo I - Spese correnti	44.344,00	14.054,10	1.287,10	57.111,00
			Titolo II - Spese in conto capitale	1.035,41	9,72	270,00	775,13
			Titolo III - Partite di giro e contabilità speciali	13.000,00	3.900,00	0,00	16.900,00
			Totale delle spese	58.379,41	17.963,82	1.557,10	74.786,13

08A06081

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo all'adozione del «Regolamento che definisce l'ordinamento e l'organizzazione del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) ed i compiti degli Uffici istituiti nel suo ambito, nonché le procedure per l'accertamento per il rilascio e la revoca del NOS».

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° agosto 2008, è stato adottato il «Regolamento che definisce l'ordinamento e l'organizzazione del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) ed i compiti degli uffici istituiti nel suo ambito, nonché le procedure per l'accertamento per il rilascio e la revoca del NOS», in attuazione dell'art. 4, comma 7, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto, le disposizioni ivi contenute entreranno in vigore il quindicesimo giorno dopo la comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e contestualmente all'entrata in vigore degli altri regolamenti previsti dall'art. 44, comma 3, della citata legge.

Comunicato relativo all'adozione del «Regolamento che definisce l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna».

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° agosto 2008, è stato adottato il «Rego1amento che definisce l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna», in attuazione dell'art. 6, comma 10, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Ai sensi dell'art. 24, comma 4, del decreto, le disposizioni ivi contenute entreranno in vigore il quindicesimo giorno dopo la comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e contestualmente all'entrata in vigore, degli altri regolamenti previsti dall'art. 44, comma 3, della citata legge.

Comunicato relativo all'adozione del «Regolamento che definisce l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna».

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° agosto, è stato adottato «Regolamento che definisce l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna», in attuazione all'art. 7, comma 10, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Ai sensi dell'art. 21, comma 4, del decreto, le disposizioni ivi contenute entreranno in vigore il quindicesimo giorno dopo la comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e contestualmente all'entrata in vigore degli altri regolamenti previsti dall'art. 44, comma 3, della citata legge.

Comunicato relativo all'adozione del «Regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)».

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° agosto 2008, è stato adottato il «Regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e de1l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)», in attuazione dell'art. 21, comma 1, del1a legge 3 agosto 2007, n. 124.

Ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto, le disposizioni ivi contenute entreranno in vigore il quindicesimo giorno dopo la comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e contestualmente all'entrata in vigore degli altri regolamenti previsti dall'art. 44, comma 3, della citata legge.

Comunicato relativo all'adozione del «Regolamento che disciplina le funzioni di contabilità finanziaria e patrimoniale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) e dei Servizi di informazione per la sicurezza (AISE e AISi)».

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° agosto 2008, è stato adottato il «Regolamento che disciplina le funzioni di contabilità finanziaria e patrimoniale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) e dei Servizi di informazione per la sicurezza (AISE e AISi)», in attuazione dell'art. 29, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Ai sensi dell'art. 32, comma 4, del decreto, le disposizioni ivi contenute entreranno in vigore il quindicesimo giorno dopo la comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e contestualmente all'entrata in vigore degli altri regolamenti previsti dall'art. 44, comma 3, della citata legge.

08A06079

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-199) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 8 0 8 2 6 *

€ 1,00